

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo di veder accertato il proprio diritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali a termine, appartenenti alla serie CD, dell'importo rispettivamente di 500,00 e di 1.000,00 euro, oltre agli interessi maturati fino al compimento della maggiore età e il rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso. Riferisce di averne chiesto il rimborso all'intermediario convenuto nell'aprile 2025 vedendosi rifiutare la richiesta in virtù dell'intervenuto decorso del termine prescrizione. Ritene che, essendo i buoni scaduti il 16 marzo 2018, ovvero al compimento della maggiore età, la prescrizione sarebbe dovuta decorrere da quel momento. a decorrere dal giorno successivo a tale data.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale dell'Arbitro, rilevando che il *petitum* è, per più versi, fondato su asseriti vizi genetici del rapporto, risalente a un momento anteriore rispetto alla competenza temporale dell'ABF. Rileva altresì l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*, essendo la materia oggetto di controversia disciplinata da norme di carattere speciale, di talché non troverebbero applicazione le – più generali – disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. Nel merito eccepisce che i buoni dedotti appartengono alla serie “CD”, serie a termine con prescrizione decennale, decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza, ovvero, sei o dieci anni dall'emissione– nel caso di specie il 21 giugno 2010. Eccepisce l'intervenuto decorso del termine prescrizione – il 21 giugno 2020 – e quindi ritiene il rifiuto della liquidazione legittimo, posto che il reclamo è successivo, ovvero nell'aprile 2025; eccepisce inoltre che non possa essersi ingenerato alcun affidamento circa l'appartenenza dei BFP in esame a una serie di diversa durata, stante la presenza sugli stessi della dicitura “a termine” e della data di emissione.

DIRITTO

1. Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso di due buoni fruttiferi postali (BFP), emessi il 21 giugno 2000, rimborso rifiutato dall'intermediario resistente in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizione.
2. Occorre anzitutto valutare le eccezioni sollevate preliminarmente dall'intermediario, il quale sostiene che il ricorso proposto sarebbe irricevibile perché relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, perché a questa precedenti. L'eccezione è infondata: il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito (decisione n. 4656/2022) che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.
3. Anche l'eccezione di incompetenza per materia è infondata: l'orientamento consolidato e condiviso fra i Collegi territoriali dell'Arbitro segue l'indicazione del Collegio di Coordinamento (n. 5674/2013) per il quale, ai sensi delle *Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari* del 29.07.09, Sez. 1, pt. 1.1, la relativa disciplina trova applicazione, «oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 *ter*, T.U.F.)». Il principio spiega i suoi effetti anche nella vigenza del più recente regime di competenza temporale di cui alle Disposizioni ABF aggiornate (Sez. I, par. 4, in vigore per i ricorsi presentati a partire dal 1° ottobre 2022) secondo cui «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso» (così ad es. questo Collegio, n. 16066/2022).
4. Venendo al merito, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
5. La ricorrente ha depositato copia dei buoni controversi, che contengono la dicitura «a termine» su fronte e retro, la data di emissione, sul retro l'indicazione della serie di appartenenza ("CD") e i relativi rendimenti, mentre nulla risulta sui termini di prescrizione.
6. Quanto sopra restituito dall'esame documentale, il Collegio è chiamato ad accertare se la richiesta di rimborso sia tempestiva oppure successiva rispetto all'intervenuto decorso del termine prescrizione.
7. I buoni controversi sono stati emessi il 21 giugno 2000. Appartengono alla serie CD, istituita con D.M. del 22 febbraio 2000, secondo il quale la durata è di sei o dieci anni e, «alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 30 per cento o al 60 per cento del capitale sottoscritto» (è l'art. 4). Sono scaduti, quindi, il 21 giugno 2010.
8. Quanto al *dies a quo* del termine prescrizione, il Collegio di Coordinamento (n. 6196/2024) richiamate le posizioni espresse dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. 19243/23 e 23006/23, ha affermato, con specifico riferimento ai buoni della serie BA e a quelli assimilabili (tra cui la serie CD, che qui interessa), che «[a]lle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo».
9. Considerato quanto sopra, e venendo al caso di specie, per i buoni controversi, sottoscritti, scaduti il 21 giugno 2010, il diritto al rimborso si è prescritto dal 22 giugno 2020. La domanda di rimborso è stata presentata per la prima volta in forma scritta con il reclamo, che è dell'aprile 2025, quindi a termine prescrizione ormai ampiamente decorso, di talché il rifiuto dell'intermediario deve ritenersi legittimo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE